

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1096 del 18 agosto 2015

Presa d'atto e recepimento dell'Intesa del 23.3.2015 tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa n. 59 della Conferenza Stato Regioni del 25.3.2015, sancita - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5.6.2003 - tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute", in considerazione dell'ampia diffusione delle FAV negli ambienti di lavoro e di vita e ed al fine di assicurare su tutto il territorio regionale interventi e misure di prevenzione sanitaria, a tutela della salute degli operatori professionali e della popolazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In data 25 marzo 2015 la Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'art. 8, c. 6 L. 5.6.2003 n. 131, ha sottoscritto l'Intesa n. 59 sul documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

Sulla problematica sanitaria delle fibre artificiali vetrose era già intervenuto il Ministero della Sanità attraverso la Circolare del 25.11.1991 n. 23 "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego".

In relazione allo stato attuale in materia, si richiama tuttavia il D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3.8.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che - all'art. 2, c. 1 lettera z) - individua lo strumento delle "Linee guida" come atti di indirizzo e coordinamento, predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e l'INAIL e quindi approvati in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA., per l'applicazione puntuale della normativa in materia di salute e sicurezza, al fine di tutelare la salute della popolazione in riferimento a particolari settori, a determinate tipologie di prodotti industriali ed all'evoluzione delle metodiche di produzione e delle innovazioni tecnologiche intervenute.

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), tra tutte le fibre attualmente commercializzate, rappresentano il gruppo più rilevante delle "fibre artificiali inorganiche" sintetizzate a livello industriale.

Alquanto diffuse in ambito produttivo ed utilizzate comunemente secondo molteplici applicazioni nei vari contesti di vita, le FAV sono a base di silicio e contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. Per le loro caratteristiche chimico fisiche, già da oltre 50 anni queste fibre vengono impiegate nell'isolamento termico ed acustico, ma al giorno d'oggi anche come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile, in altre attività industriali, nel settore edilizio e delle costruzioni in generale.

Negli ultimi tempi sono state prodotte fibre "di nuova generazione" ad elevata capacità coibentante, con una maggiore proprietà di "biosolvibilità" e, conseguentemente, con minore "biopersistenza" nell'organismo umano in caso di inalazione.

Ciò posto, si pone tuttavia la problematica dell'individuazione più puntuale degli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione alle Fibre Artificiale Vetrose. Tali effetti, seguendo le indicazione della letteratura scientifica, sono determinati dall'interazione tra le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle diverse fibre impiegate con le capacità di difesa dell'organismo esposto.

A loro volta le difese dell'organismo umano possono variare in relazione a fattori di rischio voluttuari (es. il fumo di sigaretta), oppure in ragione di fattori di rischio individuale che determinano una minore capacità di assicurare la rimozione o la dissoluzione delle particelle delle fibre depositate, tenuto conto dell'intensità e della durata dell'esposizione.

Si osserva, inoltre, che gli effetti patogeni di una specifica fibra artificiale vetrosa sono condizionati in modo rilevante dalla sua "biopersistenza", ovvero dalla durata di permanenza delle fibre nel tratto respiratorio, con conseguente aumento della probabilità di determinare effetti nocivi sul medio-lungo periodo nel caso di maggiore permanenza nell'organismo.

Allo stato attuale, considerato che non sussistono valori limite e risultano ancora carenti le indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione sull'organismo umano, sono ancora incerte le conseguenze da esposizione delle FAV sulla salute degli operatori e delle persone in generale. Per tali motivi le FAV sono da annoverare tra i materiali per cui è necessario adottare con rigore il principio di precauzione, prevedendo misure di prevenzione sanitaria, a motivo dei possibili rischi per la salute, che dovranno essere valutati in relazione alle diverse caratteristiche e composizione delle FAV.

Per le motivazioni sopraindicate, si propone il recepimento, quale **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente atto- del documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

Predisposto dal Ministero della Salute, lo stesso documento è stato presentato nell'incontro tecnico svoltosi il 3 marzo 2015 tra i rappresentanti delle Regioni e PP.AA. che hanno espresso il loro assenso.

Il documento costituisce il riferimento fondamentale per affrontare a livello territoriale la problematica della tutela della salute in connessione alla diffusione delle fibre artigianali vetrose.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.Lgs. 9.4.2008 ed in particolare l'art. 2, c. 1 lettera z).

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 25.11.1991 n. 23 "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego".

CONSIDERATO il documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute di cui all'Intesa n. 59 del 25 marzo 2015 conclusa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di recepire il documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute" che, approvato attraverso l'Intesa n. 59 del 25 marzo 2015 conclusa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è proposto con l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica a diffondere il documento di cui al punto 1., nell'obiettivo di assicurare il puntuale adempimento, in relazione ai rispettivi ruoli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, di tutela della salute e di vigilanza sanitaria in riferimento all'ampia diffusione delle fibre artificiali vetrose;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.